

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 24 maggio 2016

Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture. (16A04194)

(GU n.131 del 7-6-2016)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi 1126 e 1127, dell'art. 1, che indicano, rispettivamente, i criteri per l'adozione, con apposito "Piano d'azione per la sostenibilit  ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (di seguito PAN GPP) predisposto con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilit  ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi della pubblica amministrazione, e le categorie merceologiche per le quali devono essere conseguiti gli obiettivi di sostenibilit  ambientale previsti dal medesimo PAN GPP;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico dell'11 aprile 2008, recante approvazione del "Piano d'azione per la sostenibilit  ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) e, in particolare, l'art. 2 che disciplina l'adozione dei "Criteri ambientali minimi";

Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonch  per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare, l'art. 34, commi 1 e 2, che disciplina l'applicazione dei "Criteri di sostenibilit  energetica ed ambientale", prevedendo che le stazioni appaltanti contribuiscono agli obiettivi ambientali previsti dal Piano di sostenibilit  ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle "specifiche tecniche" e delle "clausole contrattuali" contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, e che detto obbligo si applica, alle categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, per almeno il 50% del valore a base d'asta;

Visto che ai sensi dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, possono essere disciplinati, per le categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, un aumento progressivo della percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui   riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi;

Ritenuto di stabilire un incremento progressivo dell'attuale percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui   riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole

contrattuali dei criteri ambientali minimi, per gli affidamenti di servizi di pulizia, di servizi di gestione del verde pubblico e di forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione, di servizi di gestione dei rifiuti urbani, di forniture di articoli di arredo urbano, di forniture di carta in risme e carta grafica, in considerazione dei benefici ambientali, del contenuto tecnico dei criteri ambientali minimi e della maturita' del settore produttivo pertinenti;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina l'incremento progressivo della percentuale del valore a base d'asta a cui riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi per i seguenti affidamenti:

a. servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global service, e forniture di prodotti per l'igiene, quali detergenti per le pulizie ordinarie, straordinarie;

b. servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;

c. servizi di gestione dei rifiuti urbani;

d. forniture di articoli di arredo urbano;

e. forniture di carta in risme e carta grafica;

2. Per gli affidamenti di cui al comma 1, l'obbligo delle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le "specifiche tecniche" e le "clausole contrattuali" dei Criteri ambientali minimi si applica in misura non inferiore alle seguenti percentuali del valore dell'appalto, nel rispetto dei termini rispettivamente indicati:

il 62% dal 1° gennaio 2017;

il 71% dal 1° gennaio 2018;

l'84% dal 1° gennaio 2019;

il 100% dal 1° gennaio 2020.

3. Fino alla data del 31 dicembre 2016 le amministrazioni sono comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui e' riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi.

4. Resta in ogni caso fatto salvo che, nei limiti della percentuale del 100%, le amministrazioni possono applicare incrementi percentuali superiori a quelli disciplinati dal presente decreto.

5. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2016

Il Ministro: Galletti